D.D.S. n. 580 **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L. 28 febbraio 1985, n.47;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37**;**
VISTA la L. 23 dicembre 1994, n.724;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.D.G. n. 3802 del 12.09.2019, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;
VISTA la L.R. n. 1 del 24.01.2020 pubblicata nella G.U.R.S. n. 5 del 28.01.2020;
VISTO l'art.142, comma 1 lettera g) D.Lgs. n° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
CONSIDERATO che la Ditta **XXXX** ha realizzato, nel comune di XXXX - Foglio di mappaXX -p.lla XX - *opere di ampliamento e frazionamento di un originario immobile in due unità abitative (piano terra e primo)*;
da considerarsi abusivi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. , perché realizzati senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
VISTA la nota prot. n. 2593 del 29.01.2020 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania comunica che il Comune di Acireale ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. N 724/94, in data 17.10.2016, con protocollo n. 1658, pratica n. 2378**;**
VISTA la nota prot. n. 2593 del 29.01.2020 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con la quale la Soprintendenza di Catania comunica che è stata accertata la compatibilità paesaggistica con nota prot. 19952 del 11.11.2015, facendo presente che le opere di che trattasi**, non** arrecano danno al paesaggio tutelato, e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i. ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro **1.085,77** il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detti valori in misura percentuale del 5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare (€ 569,31) e alla tipologia 4 della citata tabella che stabilisce detti valori in misura fissa (€ 516,46), trattandosi di opere eseguite in area di lieve paesaggistico e in Euro **ZERO** il danno causato al paesaggio**;**
RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;
RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) La Ditta XXXX C.F. - XXXX- domiciliata a XXXX C.F. -XXXX -domiciliato a XXXX e XXXX C.F. -XXXX- domiciliata a XXXX– Via XXXX; è tenuta a pagare in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la somma complessiva di Euro **1.085,77** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 E 3.02.02.01.001 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, eseguite in area di lieve interesse paesaggistico, assimilate alla tipologia 1 e 4 (€ 569,31 + € 516,46) della tabella allegata al citato decreto 6137/99.
La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, **entro il termine perentorio di tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a " Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT42P0760116900000012202958 – indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Catania – Cassiere Catania;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S3.2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **1.085,77** sul cap 1987, capo 14 Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, dell'esercizio finanziario 2020.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w.w. w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato "**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00".**

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 27-02-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Daniela Mazzarella)